

# **TI\_GERICHTE 15.2010.42 vom 30. Juni 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-06-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2010.42](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2010.42)

FR: TI\_GERICHTE 15.2010.42 du 30 juin 2010

IT: TI\_GERICHTE 15.2010.42 del 30 giugno 2010

## **Regeste**

Ricorso contro la comunicazione di domande di realizzazione formulate da creditori di un gruppo successivo a quello formato da crediti di prestazione di garanzie fiscali. Effetti di un sequestro penale amministrativo. Rapporti con la procedura di tassazione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

#### **E. 1.1**

Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFP n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

#### **E. 1.2**

I tre ricorsi in esame sono tutti riferiti allo stesso tipo di provvedimenti – la comunicazione di domande di realizzazione – che sono stati emessi a favore di creditori facenti parte del medesimo gruppo di esecuzioni. Le tre vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

### **E. 2**

Salvo che per una censura (cfr. infra ad cons. 8), il primo ricorso, inoltrato il 1° aprile 2010, è tempestivo giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF, sia che si consideri la data di ricezione dell'atto impugnato (spedito per posta semplice il 17 marzo 2010) indicata dal ricorrente (ovvero il 23 marzo) sia che si prenda in considerazione quale prima data di ricezione possibile il 18 marzo 2010, dal momento che il termine di ricorso sarebbe comunque stato prorogato fino al 14 aprile in virtù dei combinati art. 31 cpv. 1 e 3, 56 n. 2 e 63 LEF. Sono pure tempestivi gli altri due ricorsi, inoltrati il 21 aprile e il 5 maggio 2010, visto che i provvedimenti impugnati sono stati intimati al ricorrente il 13, rispettivamente il 26 aprile 2010.

D'altronde, le comunicazioni avversate sono provvedimenti impugnabili ai sensi dell'art. 17 LEF (CEF 5 febbraio 2009, inc. 15.09.5, cons. 1.2/a). La legittimazione del ricorrente non è

contestata e comunque non si può negare ch'egli abbia un interesse attuale, concreto e degno di protezione ad opporsi alla realizzazione prospettata. I ricorsi sono pertanto ricevibili.

### **E. 3**

Con scritto 6 maggio 2010, il PI 2 ha ritirato le sue domande di realizzazione, riservandosi la facoltà di riproporle nel termine di validità del pignoramento. Il ricorso 21 aprile 2010 ( inc. 15.10.53 ) è così divenuto privo d'oggetto limitatamente alle esecuzioni n.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e in questa misura deve di conseguenza essere stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR).

### **E. 4**

Fondamentalmente il ricorrente ritiene che la realizzazione dei beni pignorati sarebbe “contraria allo spirito della procedura in corso, la quale permette semmai unicamente l'ottenimento di garanzie per un credito fiscale non ancora accertato da una decisione cresciuta in giudicato e anzi ancora fortemente contestato” .

#### **E. 4.1**

Occorre innanzitutto evidenziare come le esecuzioni in esame, contrariamente a quanto era il caso nella precedente procedura ricorsuale conclusasi con la sentenza 5 febbraio 2009 di questa Camera (inc. 15.09.5), non tendono alla prestazione di garanzie fiscali (l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ è fondata su un decreto di multa emesso dalla Commissione federale delle case da gioco e le altre esecuzioni – fatta astrazione delle esecuzioni del PI 2 (cfr. cons. 2) – non hanno neppure carattere fiscale). Poiché i beni già pignorati in precedenza sono stati nuovamente pignorati a favore delle esecuzioni in esame, limitatamente a quanto sarà necessario per soddisfare i creditori del gruppo precedente (in virtù dell'art. 110 cpv. 3 LEF), i creditori del gruppo successivo sono abilitati a chiederne la realizzazione (art. 117 cpv. 2 LEF), anche nell'ipotesi in cui verosimilmente non vi sarà nessuna eccedenza a favore del gruppo di cui fanno parte (DTF 28 I 376-378; CEF 8 novembre 2007, inc. 15.06.72/73, cons. 4, con rif.).

#### **E. 4.2**

D'altronde, e in ogni caso, non è determinante il fatto che le esecuzioni del gruppo precedente non tendano al pagamento dei crediti vantati dal fisco ma solo alla prestazione di garanzie. Come peraltro già rilevato nella precedente sentenza del 5 febbraio 2009 (inc. 15.09.5, cons. 1.2/a), le esecuzioni in prestazione di garanzie sono infatti esecuzioni ordinarie che sono disciplinate dalle stesse norme applicabili alle esecuzioni in pagamento (art. 38 cpv. 1 LEF), fatte salve alcune norme particolari come l'art. 43 n. 3 LEF. Ne consegue che se l'escusso non fornisce volontariamente le garanzie richieste (così da estinguere l'esecuzione in applicazione dell'art. 12 LEF), l'ufficio d'esecuzione, adito con una valida domanda di realizzazione, è obbligato a realizzare i beni pignorati, ma, visto lo scopo dell'esecuzione, è tenuto a depositarne il ricavo presso lo stabilimento dei depositi a garanzia delle pretese dell'escutente (art. 9 LEF; Gilliéron , n. 47 ad art. 144). Ciò vale anche per le esecuzioni in prestazione di garanzie fiscali, giacché né la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) né la legge tributaria cantonale (LT) istituiscono una procedura di confisca e di realizzazione particolare ai sensi dell'art. 44 LEF, ma al contrario rinviano alle norme della LEF (cfr. art. 165 LIFD e 244 LT; Frey , Basler Kommentar zum DBG, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2008, 2 a ed., n. 1-4 ad art. 165; n. 91 ad art. 169 e n. 37 segg. ad art. 170, specialmente n. 42; Curchod , Commentaire romand de la LIFD,

Basilea 1997, n. 1 ad art. 165; Rigot , Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 44). Il ricavo della realizzazione potrà quindi essere consegnato all'autorità fiscale, di regola dopo che la tassazione è diventata definitiva, solo con il consenso dell'escusso o al termine di una procedura di realizzazione del diritto di pegno gravante la somma depositata a favore del fisco (CEF 26 agosto 2005, inc. 15.03.120/121, cons. 5; Gilliéron , op. cit., n. 31 ad art. 38; Frey , op. cit. , n. 91-92 ad art. 169; Curchod , n. 58 segg. ad art. 169, specialmente n. 70).

## **E. 5**

Per il ricorrente, il sequestro ordinato dalla Divisione (federale) delle inchieste fiscali speciali il 15 maggio 2003 in virtù dell'art. 46 cpv. 1 DPA (doc. 2), visto il suo carattere penale e conservativo – ovvero volto a garantire il pagamento delle spese e delle pene pecuniarie del procedimento nonché il risarcimento delle autorità fiscali –, costituirebbe un ostacolo dirimente alla realizzazione dei beni sequestrati fintanto che la procedura di merito non sia stata conclusa con sentenza cresciuta in giudicato. Invero, le caratteristiche del sequestro fiscale sono rilevanti unicamente nel procedimento fiscale e, salvo norma contraria, non nella procedura esecutiva. Occorrerebbe piuttosto chiedersi se il sequestro penale amministrativo giusta l'art. 46 cpv. 1 DPA, alla stregua del sequestro penale a scopo di confisca (art. 69-70 CP e 161 cpv. 2 lett. b CPP; cfr. ad es. Rigot , n. 11 ad art. 44), sottragga i beni pignorati all'esecuzione forzata in forza dell'art. 44 LEF. E se il fatto per la stessa autorità fiscale di chiedere la realizzazione dei beni sequestrati nell'ambito della procedura esecutiva non sia da considerare quale rinuncia al sequestro fiscale o tanto meno quale rinuncia alla confisca. Nel caso concreto, queste questioni possono essere lasciate indecise, dal momento che, in risposta alle domande della Camera, l'Amministrazione federale delle contribuzioni, con scritto 19 maggio 2010, ha confermato di aver dato ordine lo stesso giorno di cancellare il blocco dei fondi oggetto del pignoramento, aggiungendo che da parte sua non vi erano ostacoli alla realizzazione dei fondi. Ha poi precisato in un messaggio elettronico dell'11 giugno 2010 che tutti i beni sequestrati “dovrebbero essere stati liberati e possono essere messi all'asta”, indicando che qualora vi fossero ancora stati (per errore) conti bancari sequestrati si sarebbe proceduto a richiesta al loro sblocco. Che tali eventi siano sopraggiunti dopo la presentazione delle domande di realizzazione e la loro comunicazione all'escusso non inficia la validità di questi atti, nella misura in cui l'Ufficio, con le comunicazioni impugnate, non ha ancora fissato la data e le modalità dell'asta (ciò che non era obbligato a fare, cfr. DTF 130 III 408-9, cons. 2.2), ma si è limitato a verificare i presupposti (impliciti) stabiliti dall'art. 120 LEF, ovvero il carattere definitivo del pignoramento eseguito a favore del richiedente e il rispetto dei termini previsti dall'art. 116 LEF. Le modalità delle aste andranno stabilite ulteriormente e in quell'occasione l'Ufficio si premurerà di verificare che i beni da realizzare siano effettivamente liberi da vincoli penali.

## **E. 6**

In merito alla censura relativa al rischio che una realizzazione affrettata dei beni pignorati possa recare all'escusso un pregiudizio irreparabile nell'ipotesi in cui il suo ricorso al Tribunale federale dovesse poi essere accolto, occorre evidenziare come detta procedura ricorsuale si riferisca al merito della tassazione e non già alle decisioni di richiesta di garanzia, in base ai quali è stato eseguito il pignoramento a favore del gruppo precedente. Ora, sia queste decisioni che il pignoramento sono definitivi; il ricorrente del resto non pretende il contrario. Poiché il decreto 26 febbraio 2010 del presidente della seconda Corte

di diritto pubblico del Tribunale federale (doc. 14) non contiene indicazioni di segno opposto, l'effetto sospensivo va quindi considerato limitato alla procedura di merito, sicché non può avere quale effetto di paralizzare la procedura di esecuzione delle decisioni di richiesta di garanzie, le quali sono immediatamente esecutive ed esplicano gli stessi effetti di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 169 LDIP e 248 cpv. 1 LT). La questione di un'eventuale responsabilità dei procedenti per il mantenimento di misure conservative ed esecutive per importi asseritamente eccessivi esula dal potere di cognizione dell'autorità di vigilanza. In ogni caso, come già precisato in precedenza (al cons. 4.1), la censura è irrilevante per quanto concerne le esecuzioni oggetto delle impugnazioni in esame.

#### **E. 7**

Come nella precedente procedura di ricorso, l'escusso formula nuovamente dubbi sulla tempestività della convalida dei sequestri, chiedendo che l'Ufficio fornisca la prova della notificazione del verbale di sequestro. Va quindi ribadito che tale richiesta andava inoltrata direttamente all'Ufficio. In ogni caso, la questione della validità dei sequestri è irrilevante per quanto riguarda la validità delle esecuzioni in esame, dal momento che i sequestri riguardano le esecuzioni del gruppo precedente. La censura è peraltro infondata anche per quanto concerne queste ultime, siccome il pignoramento è stato eseguito al foro esecutivo ordinario, ovvero presso il domicilio dell'escusso (art. 46 LEF), e non al foro del sequestro.

#### **E. 8**

Infine, il ricorrente critica l'Ufficio per aver scelto di dare seguito alle domande di realizzazione avversate, mentre in altre esecuzioni (n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_) ha rilasciato attestati di carenza di beni. La censura è tardiva. Sarebbe infatti dovuta essere formulata contro il verbale di pignoramento (doc. 9) – intimato all'escusso già il 5 marzo e da lui ritirato il 9 marzo 2010 –, atto in cui è formalizzata la decisione dell'Ufficio di nuovamente pignorare i beni già pignorati a favore del gruppo precedente (indicazione che figura peraltro esplicitamente nel medesimo verbale) e quindi di non considerare il pignoramento infruttuoso, ciò che si sarebbe invece tradotto nell'emissione di un verbale (e atto) di carenza di beni giusta l'art. 115 cpv. 1 LEF.

#### **E. 9**

I ricorsi, nella misura in cui non sono diventati privi di oggetto, vanno pertanto respinti. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20a, 38, 44, 117 cpv. 2, 120, 280 LEF; 110, 165, 169, 170 LIFD; 46 cpv. 1 DPA; 183, 249 LT; 61 e 62 OTLEF; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.